

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 270 del 12.11.2021;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di medicina e Chirurgia del 12.07.2022;

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 19.07.2022;

VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 28.07.2022;

DECRETA

Articolo 1

È emanato il "REGOLAMENTO FONDI PER LA RICERCA del DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA" di cui all'Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

REGOLAMENTO FONDI PER LA RICERCA del DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

Premessa

Ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari» (pubbl. in G.U.R.I. 5 novembre 2005, n. 258), «i professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche»;

Ai sensi dell'art. 1, 1° comma, della Legge 4 novembre 2005, n. 230 (pubbl. in G.U.R.I. 5 novembre 2005, n. 258), «l'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Ai sensi dell'art. 6, 2° comma del Regolamento per la Ricerca di Ateneo dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro", approvato in data 29 dicembre 2020 dal Senato Accademico, «ciascun Dipartimento o Struttura assimilata deve dotarsi del Regolamento di cui al presente articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. I Dipartimenti e le Strutture assimilate di nuova costituzione devono dotarsi del Regolamento di cui al presente articolo entro sei mesi dalla loro costituzione»;

Ai sensi dell'art. 6, 1° comma del Regolamento per la Ricerca di Ateneo dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro", approvato in data 29 dicembre 2020 dal Senato Accademico, «Il Regolamento per la Ricerca del Dipartimento o della Struttura assimilata deve prevedere e disciplinare:

- a) I soggetti beneficiari dei fondi per la ricerca del Dipartimento o della Struttura assimilata;
- b) Gli organi del Dipartimento o della Struttura assimilata preposti alla gestione dei processi di ripartizione e incentivazione dell'attività di ricerca di Dipartimento. Gli organi sono nominati dal Consiglio del Dipartimento o della Struttura assimilata.
- c) La tipologia di fondi per la ricerca ai quali i soggetti beneficiari di cui alla lett. a) del presente articolo possono fare riferimento per lo svolgimento di attività di ricerca. È responsabilità del Dipartimento o della Struttura assimilata prevedere almeno fondi per la ricerca individuale e fondi per la ricerca collettiva.
- d) Le modalità di richiesta di accesso ai fondi per la ricerca di cui alla precedente lett. c). Le richieste di finanziamento dovranno essere sufficientemente articolate, con le indicazioni relative ai contenuti e alla durata della ricerca, ai costi, ai componenti del gruppo di ricerca e agli obiettivi che si intendono conseguire.
- e) Le modalità di utilizzo dei fondi per la ricerca, sulla base delle differenti tipologie di fondi come definite alla precedente lett. c).
- f) I criteri e le modalità di valutazione dei risultati della ricerca svolta dai beneficiari di cui alla lett. a) del presente articolo.
- g) I criteri e le modalità di incentivazione della ricerca con premialità legata ai risultati della ricerca scientifica svolta dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento o alla Struttura assimilata».

Allo scopo il Dipartimento di Medicina e Chirurgia si è dotato delle seguenti regole e procedure per la definizione dei criteri di ripartizione dei Fondi per la Ricerca attribuiti annualmente dall'Ateneo e per l'incentivazione dell'attività di ricerca. Funzionalmente al diritto/dovere alla ricerca dei professori e dei ricercatori universitari, il presente Regolamento intende:

- a) supportare e incentivare la produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale da parte dei professori e ricercatori in ruolo presso il Dipartimento;
- b) favorire il processo di crescita del Dipartimento mediante il sostegno alla partecipazione a conferenze, convegni e workshop di elevata qualità scientifica, nonché alla divulgazione dei risultati della ricerca alla comunità scientifica attraverso canali di rilievo nazionale ed internazionale;
- c) valutare i risultati raggiunti ai fini del miglioramento continuo e della ripartizione delle risorse.

Art. 1. I soggetti

1. *Beneficiari.* Sono beneficiari dei fondi per la ricerca i professori ordinari (PO), i professori straordinari a tempo indeterminato (PS), i professori associati (PA), i ricercatori (R), i ricercatori a tempo determinato (RTD) in ruolo presso il Dipartimento.
2. *Responsabile della Ricerca.* Il Responsabile della Ricerca coordina i lavori del Comitato Ricerca (di seguito, CORI - cfr. *infra*) e le procedure di utilizzo dei fondi per la ricerca; il Responsabile è un professore ordinario o un professore associato del Dipartimento, nominato dal Consiglio di Dipartimento. Ricopre tale mandato per tre anni solari e può essere riconfermato.
3. *Comitato Ricerca dipartimentale.* Il CORI:
 - i. è composto da tre professori, selezionati tra professori e ricercatori di ruolo presso il Dipartimento, nominati dal Consiglio di Dipartimento. Il CORI ha un mandato di tre anni solari e può essere riconfermato;
 - ii. delibera a maggioranza dei propri componenti;
 - iii. supporta il Consiglio di Dipartimento nella attività, di cui al comma 4, sub nn. i e ii, del presente articolo;
 - iv. svolge le attività di sua competenza previste dal presente Regolamento;
 - v. supporta il Consiglio di Dipartimento nella definizione delle aree strategiche di ricerca (Art. 2) in seno al Dipartimento.
4. *Consiglio di Dipartimento.* Il Consiglio di Dipartimento, sentito il CORI:
 - i. definisce annualmente l'allocazione dei fondi per la ricerca di Ateneo, in funzione della disponibilità complessiva annua, dei residui degli anni precedenti, della composizione dell'organico di Dipartimento. L'allocazione dei fondi per la ricerca è funzione delle tipologie dei fondi per la ricerca definiti dal presente Regolamento (Art. 3);
 - ii. approva le richieste di accesso ai fondi per i progetti di ricerca collettiva presentati dai beneficiari (Art. 5).
5. *Utilizzatori dei fondi.* Oltre i beneficiari, di cui comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzatori dei fondi i professori a contratto, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i cultori della materia dell'Università LUM, purché destinatari di trasferimento di fondi da parte di beneficiari di fondi individuali (Art. 4) ovvero inseriti in progetti di ricerca collettiva (Art. 5).
6. *Responsabile Amministrativo.* Il responsabile Amministrativo è il funzionario appartenente alla struttura dell'Ateneo che supporta i soggetti di cui al presente articolo nella gestione amministrativa delle procedure inerenti all'attività di utilizzo e rendicontazione dei fondi per la ricerca.

Art. 2. Aree strategiche di ricerca

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Dipartimento, sentito il parere del CORI, identifica le aree strategiche di ricerca, che considera di preminente interesse e in linea con la strategia di ricerca di Ateneo, verso le quali convogliare i fondi per la ricerca stanziati presso il Dipartimento per l'anno successivo.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera, sentito il CORI, in merito alla ripartizione del complessivo finanziamento autorizzato dall'Ateneo e in ragione delle differenti tipologie di fondi per la ricerca

(Art. 3).

Art. 3. Le tipologie dei fondi per la ricerca

1. I fondi per la ricerca di Dipartimento possono essere distinti in:
 - i. fondi per la ricerca individuale (Art. 4);
 - ii. fondi per la ricerca collettiva (Art. 5);
 - iii. incentivi per la ricerca (Art. 6).
2. Nel rispetto dei criteri definiti nel presente Regolamento, il Consiglio di Dipartimento ogni anno definisce il peso da attribuire a ciascuna tipologia di fondi per la ricerca di cui al presente articolo.

Art. 4. Fondi per la ricerca individuale

1. I fondi per la ricerca individuale hanno la finalità di supportare l'attività di ricerca e sono destinati ai beneficiari dei fondi per la ricerca di Dipartimento di cui al precedente Art. 1, comma 1.
2. L'ammontare annuo dei fondi per la ricerca individuale è fissato in una quota - fino ad un massimo del 90% del totale annuo messo a disposizione dall'Ateneo - che annualmente è, sentito il CORI, approvata dal Consiglio di Dipartimento entro il 31 gennaio. Tale ammontare, entro la stessa data, è ripartito ed allocato per quote, anch'esse approvate annualmente dal Consiglio di Dipartimento, sentito il CORI, ai beneficiari dei fondi per la ricerca.
3. La ripartizione dei fondi per la ricerca individuale è suddivisa in 2 tranches identiche (50% e 50%) corrispondenti ad una porzione *Base Funding* allocata in parti uguali a tutti i richiedenti, ed una porzione *Competitive Funding* assegnata sulla base di indicatori bibliometrici e di produzione scientifica e professionale stabiliti *ex ante* da criteri definiti dal Consiglio di Dipartimento, sentito il responsabile della Ricerca, che rispettino la produttività scientifica del richiedente, la capacità di attrarre finanziamenti esterni e la coerenza con la programmazione strategica del dipartimento.
4. L'accesso ai fondi per la ricerca individuale è subordinato alla presentazione al CORI, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, da parte del beneficiario di una sintetica illustrazione della propria produzione scientifica, e dell'attività di ricerca che si intende svolgere nel corso dell'anno successivo, in linea con le aree strategiche di ricerca definite dal Consiglio di Dipartimento (Art. 2).
5. Una volta assegnati a ciascun beneficiario, i fondi di ricerca individuale possono essere richiesti per l'utilizzo nell'arco dell'anno solare, attraverso una o più richieste al CORI nei limiti della propria dotazione (ALLEGATO 1).
6. I fondi per la ricerca individuale possono essere utilizzati per:
 - i. partecipazione a convegni, conferenze, seminari e workshop (es. *fee* di iscrizione alla conferenza, quota associativa, trasporto, vitto, alloggio) di rilevanza per l'attività scientifica del beneficiario (una lista dei congressi a cui si intende partecipare deve essere allegata alla richiesta iniziale di assegnazione fondi);
 - ii. spese di pubblicazione dei risultati della ricerca (*publication fees*, *Open Access*), correzione e revisione (c.d. *proof-editing*) di testi in lingua straniera per la successiva sottomissione a conferenze e/o riviste;

- iii. licenze *software* a uso individuale per la ricerca scientifica o pagamento di *fees* connessi con l'utilizzo di banche dati o altre risorse bioinformatiche/computazionali a scopo di ricerca
 - iv. acquisti di libri e riviste a uso individuale;
 - v. compensi a personale esterno per elaborazione dati, riproduzioni, ecc.;
 - vi. acquisto o noleggio di materiale di consumo e piccole attrezzature per l'attività di ricerca.
7. Il CORI valuta le proposte di ricerca individuale e predispose sulla base dei criteri definiti ex ante una graduatoria di merito da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento per la ripartizione dell'ammontare complessivo dei fondi di cui al precedente Art. 4 del presente Regolamento, che avviene sulla base dei seguenti criteri:
- i. Distribuzione in parti uguali in funzione del numero di progetti presentati (*Base funding*, corrispondente al 50% del totale fondi assegnati alla ricerca individuale),
 - ii. Graduatoria dei beneficiari basata sull'utilizzo di indicatori bibliometrici e di produzione scientifica e professionale durante l'anno precedente (*Competitive funding*, corrispondente al 50% del totale fondi assegnati alla ricerca individuale)
8. Previa motivata richiesta di autorizzazione al CORI, i destinatari dei fondi per la ricerca individuale possono destinare parte ovvero la totalità della propria quota annua a favore di:
- i. altri soggetti beneficiari (Art. 1, comma 1);
 - ii. altri utilizzatori dei fondi (Art. 1, comma 5) afferenti al Dipartimento.

Tale motivata richiesta deve fondarsi sul presupposto della esistenza di concreti ed evidenti interessi condivisi di ricerca da parte di ambo i soggetti (i.e., cedente e nuovo beneficiario).

I soggetti beneficiari di cui al presente comma che cedano i propri fondi dovranno sottoporre a valutazione la richiesta di utilizzo (secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo) in nome e per conto dei soggetti di cui ai punti i e ii.

Art. 5. Fondi per la ricerca collettiva

1. I fondi per la ricerca collettiva hanno la finalità di incentivare e supportare la produzione scientifica su tematiche interdisciplinari o multidisciplinari che coinvolgono più docenti del Dipartimento.
2. L'ammontare annuo dei fondi per la ricerca collettiva è fissato in una quota - fino ad un massimo del 20% del totale annuo messo a disposizione dall'Ateneo - che annualmente è, sentito il CORI, approvata dal Consiglio di Dipartimento entro il 31 gennaio. Tale ammontare è allocato in due parti uguali per la realizzazione di progetti di ricerca collaborativi (che coinvolgono più docenti del Dipartimento).
3. I fondi per la ricerca collettiva sono destinati a gruppi di ricerca di professori e/o ricercatori di ruolo presso il Dipartimento. I progetti di ricerca collettiva hanno una durata tipicamente annuale e comunque non superiore a due anni solari a partire dalla data approvazione. Nel caso in cui i risultati scientifici attesi siano di particolare complessità e rilevanza strategica e richiedano ulteriori attività, scientifiche o editoriali per essere ultimati, il Referente del progetto di ricerca collettiva potrà chiedere una proroga del termine di durata, non superiore a un anno, per l'attuazione dei risultati attesi. La richiesta, adeguatamente motivata e con la esatta indicazione delle attività necessarie per il completamento della ricerca, verrà presentata al CORI

almeno tre mesi prima della naturale scadenza della ricerca collettiva. Il CORI formulerà un parere al riguardo, anche in considerazione dei risultati già ottenuti, trasmettendolo al Consiglio di Dipartimento che deciderà in via definitiva sulla richiesta di proroga.

4. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente, devono pervenire al CORI le proposte di finanziamento per progetti di ricerca collettiva, nei quali sia specificato:
 - i. il Referente del progetto di ricerca collettiva, che può essere un professore (PO, PS o PA) o ricercatore (R o RTD) del Dipartimento. Ciascun soggetto può essere Referente di un solo progetto di ricerca collettiva;
 - ii. il gruppo di ricerca è composto da almeno due beneficiari di fondi per la ricerca (Art. 1, comma 1) del Dipartimento (Referente compreso), a cui possono essere aggiunti almeno due utilizzatori dei fondi (Art. 1, comma 5) afferenti al Dipartimento. Ogni soggetto, ivi compreso il Referente di progetto, può partecipare ad un solo progetto di ricerca collettiva. Oltre tali soggetti, possono essere inclusi nel gruppo di ricerca anche professori e ricercatori non afferenti al Dipartimento ovvero all'Ateneo; tali soggetti non possono essere beneficiari o utilizzatori dei fondi destinati alla ricerca;
 - iii. lo scopo e i caratteri di innovatività della ricerca;
 - iv. lo stato dell'arte;
 - v. la congruità rispetto alle aree strategiche di ricerca del Dipartimento;
 - vi. la durata prevista della ricerca;
 - vii. i risultati attesi, in termini di pubblicazioni scientifiche e/o di organizzazione di convegni;
5. Il CORI valuta le proposte di ricerca collettiva e predisporre una graduatoria di merito da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento per la ripartizione dell'ammontare complessivo dei fondi. La valutazione delle proposte avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - i. Rilevanza scientifica del progetto rispetto alle aree strategiche di ricerca del Dipartimento (40%);
 - ii. Fattibilità progettuale rispetto agli obiettivi dichiarati (30%);
 - iii. Rilevanza, adeguatezza e fattibilità degli output di progetto (es. pubblicazioni scientifiche, report di ricerca, organizzazione di convegni, ecc.) (20%);
 - iv. Adeguatezza del budget al progetto (10%).
6. Una volta assegnati, l'utilizzo dei fondi di ricerca collettiva assegnati a ciascun beneficiario possono essere richiesti nell'arco dell'anno solare, attraverso una o più richieste al CORI nei limiti della propria dotazione (ALLEGATO 2).
7. I fondi per la ricerca collettiva possono essere utilizzati secondo gli stessi schemi utilizzati per i fondi di ricerca individuale.

Art. 6. Incentivazione della ricerca

1. L'incentivazione della ricerca è garantita mediante l'istituzione di premi per la ricerca. I premi per la ricerca hanno finalità premiali a favore di beneficiari che dimostrino eccellenza nell'attività di ricerca e pubblicazione scientifica.

2. L'ammontare annuo dei fondi per premi di ricerca è fissato in una quota - non superiore al 10% del totale annuo messo a disposizione dall'Ateneo - che annualmente è, sentito il CORI, approvata dal Consiglio di Dipartimento entro il 31 gennaio.
3. Per ciascun anno solare, il CORI istituisce una serie di premi di ricerca di eguale importo (in numero minimo di 2), di cui almeno la metà riservati a docenti in età inferiore all'età media dei docenti afferenti al Dipartimento.
4. Ciascun soggetto beneficiario può risultare assegnatario di un unico premio di ricerca.
5. Entro il 31 dicembre dell'anno solare di valutazione, i candidati beneficiari possono sottoporre al CORI una Richiesta di valutazione per premi di ricerca sulla base del modello allegato al presente Regolamento (ALLEGATO 3).
6. Il CORI valuta le candidature ai premi di incentivazione della ricerca e predispone sulla base di criteri definiti ex ante una graduatoria di merito da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, basata sull'utilizzo di indicatori bibliometrici in relazione alle pubblicazioni prodotte durante l'anno precedente.

Art. 7. Valutazione dei risultati della ricerca

1. A conclusione dell'anno solare, i beneficiari dei fondi *Competitive Funding* per la ricerca individuale, ed i responsabili di progetti assegnatari di fondi per la ricerca collettiva inviano al CORI una relazione con i risultati di ricerca raggiunti nel corso del periodo di riferimento.
2. Con scadenza triennale, il CORI effettua una valutazione dei risultati delle attività di ricerca finanziate attraverso la gestione dei Fondi di Ricerca di Ateneo in accordo con quanto stabilito dal presente regolamento, e sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione dettagliata dando ove possibile prioritaria rilevanza, in ordine decrescente, a:
 - i. articoli scientifici accettati per la pubblicazione nel corso del progetto di ricerca su riviste di fascia A sulla base dei ranking aggiornati ai fini VQR/ANVUR;
 - ii. articoli scientifici accettati per la pubblicazione su riviste di fascia diversa dalla fascia A, sulla base dei ranking aggiornati ai fini VQR/ANVUR.
 - iii. considerazioni generali sull'efficacia del modello di ripartizione dei Fondi di Ricerca di Ateneo, e quindi del Regolamento stesso, inclusi suggerimenti per eventuali modifiche e miglioramenti da apportare.

Art. 8. Procedure per l'utilizzo dei fondi

1. Con riferimento ai fondi per la ricerca individuale e collettiva, i beneficiari:
 - i. sottopongono al Responsabile della Ricerca richiesta di accesso ai fondi, più volte nel corso dell'anno solare in funzione della necessità e fino a esaurimento della propria dotazione individuale;
 - ii. il Responsabile della Ricerca valuta preliminarmente le richieste e, in caso di rispondenza a quanto indicato nel presente Regolamento, informa il Responsabile Amministrativo per la successiva attività di pagamento, ovvero rimborso, a favore del soggetto beneficiario.
2. Con riferimento all'incentivazione della ricerca, il CORI:

- i. sottopone al Consiglio di Dipartimento gli esiti della valutazione per approvazione;
- ii. il Responsabile Amministrativo adempie alle procedure per la liquidazione dei premi di ricerca ai soggetti beneficiari risultati vincitori.

Art. 9. Fondi per attività istituzionali

1. L'Ateneo promuove tutte le iniziative ritenute idonee alla promozione della ricerca scientifica e alla sua diffusione e divulgazione.
2. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del CORI, nei limiti dei fondi per la ricerca stanziati e non utilizzati entro il 31 dicembre di ciascun anno, può utilizzare tali fondi per attività istituzionali quali la promozione di convegni scientifici presso l'Università LUM, l'organizzazione di attività che promuovano lo sviluppo di competenze per la ricerca a favore dei beneficiari (Art. 1, comma 1) e utilizzatori (Art. 1, comma 5) dei fondi di ricerca, il finanziamento di borse di dottorato afferenti al Dipartimento, il finanziamento di pubblicazioni scientifiche.

Art. 10. Fondi per la ricerca non utilizzati

1. I fondi per la ricerca non utilizzati nell'anno in corso non possono essere accumulati nel fondo di ricerca e nel fondo per attività istituzionali a valere per gli anni successivi. Tuttavia, essi potranno essere utilizzati nell'anno successivo nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 5.

ALLEGATO 1
Richiesta di accesso ai fondi per la ricerca individuale

Li, data

Al Responsabile della Ricerca
Prof.
Università LUM "Giuseppe Degennaro"
Dipartimento di

Il sottoscritto Prof./Dott. _____,
professore ordinario/associato/ricercatore/ricercatore a tempo determinato di _____, S.S.D. _____
(_____/_____) presso il Dipartimento di _____ di codesto Ateneo,

CHIEDE

nell'ambito di quanto stabilito dal Regolamento per la Ricerca di Dipartimento, consapevole della dotazione residua del proprio fondo per l'anno solare _____, di poter imputare sui propri fondi per la ricerca individuale per la seguente motivazione e per le seguenti voci di spesa:

Descrizione attività/causale della richiesta:

Beneficiario/utilizzatore dei fondi:

Richiesta di acquisto:

Richiesta di rimborso:

Budget di spesa:

	Descrizione spesa	Euro
1.		
2.		
.....		
	Totale	

Firmato _____

Per visto, il Responsabile della Ricerca _____

ALLEGATO 2
Richiesta di accesso ai fondi per la ricerca collettiva

Li, data

Al Referente della Ricerca di Base
 Prof.
 Università LUM "Giuseppe Degennaro"
 Dipartimento di

c.c.

Al Responsabile della Ricerca Prof.

 Dipartimento di

Il sottoscritto Prof./Dott. _____,
 professore ordinario/associato/ricercatore/ricercatore a tempo determinato di _____, S.S.D. _____
 (_____/_____) presso il Dipartimento di _____ di codesto Ateneo,

CHIEDE

In qualità di membro del gruppo di ricerca da lei coordinato, beneficiario dei fondi per la ricerca di base per l'anno solare _____, di poter imputare su tali fondi le seguenti voci di spesa:

Descrizione attività/causale della richiesta:

Richiesta di acquisto:

Richiesta di rimborso:

Budget di spesa:

	Descrizione spesa	Euro
1.		
2.		
.....		
	Totale	

Firmato

Per visto, il Referente della Ricerca di base

ALLEGATO 3
Richiesta di valutazione per premi di ricerca

Li, data

Al Referente della Ricerca di Base
Prof.
Università LUM “Giuseppe Degennaro”
Dipartimento di _____

Il sottoscritto Prof./Dott. _____,
professore ordinario/associato/ricercatore/ricercatore a tempo determinato di _____, S.S.D. _____
(_____/_____) presso il Dipartimento di _____ di codesto Ateneo,

SOTTOPONE

A valutazione per l'attribuzione dei premi di ricerca per l'anno solare la seguente lista di lavori accettati per la pubblicazione:

1. Autori, titolo, rivista, volume, ranking VQR/ANVUR, IF5;
2. Autori, titolo, editore, collana, ISSN/ISBN;
3.

Firmato

Casamassima 02.08.2022

F.to
Università LUM “Giuseppe Degennaro”
Il Presidente del C.d.A.
Emanuele Degennaro